

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	80		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Estensione della competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (915) . . . . .	80		
PRESIDENTE . . . . .	80		
CIAMPAGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	80		
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	80		
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (429);			
SANTAGATI ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, per l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (98) . . . . .	80		
PRESIDENTE . . . . .	80, 81, 83, 84, 85		
AZZARO . . . . .	82		
		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	83, 85
		GIOVANNINI . . . . .	81
		PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .	81, 83, 84
		RAFFAELLI . . . . .	82
		SANTAGATI . . . . .	85
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 (623) . . . . .	85
		PRESIDENTE . . . . .	85, 86
		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	86
		PANDOLFI, <i>Relatore</i> . . . . .	85
		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
		Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (625) . . . . .	87
		PRESIDENTE . . . . .	87, 89, 92
		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	91
		PANDOLFI, <i>Relatore</i> . . . . .	87, 90, 91, 92
		RAFFAELLI . . . . .	89, 91, 92
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	92

**La seduta comincia alle 10,20.**

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Santi e Zamberletti.

**Discussione del disegno di legge: Estensione della competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (915).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della competenza territoriale della Sezione di Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia ». L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAMPAGLIA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 915, presentato dal Ministro del tesoro e approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, nella seduta del 22 gennaio 1969, propone l'estensione, con un articolo unico, a tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, delle competenze territoriali della Sezione di credito della Cassa di risparmio di Gorizia. Già all'inizio del 1966, la Regione, con un provvedimento legislativo proprio, estese tale competenza. Contro il provvedimento della Regione Friuli-Venezia Giulia, vi fu, da parte del Governo nazionale, un ricorso alla Corte costituzionale, in quanto il Governo asseriva che la Regione non poteva decidere in materia di competenze per modificazioni del territorio nel quale potevano operare gli enti aventi carattere locale o regionale per il finanziamento di attività economiche locali. La Corte costituzionale confermò l'orientamento del Governo, però ritenne che lo Stato avrebbe potuto prendere un provvedimento, nel senso indicato dalla Regione, agevolando l'attività di tutto il settore creditizio. Il pronunciamento della Corte costituzionale e l'esigenza — riconfermata in un documento presentato al Senato da parte della Regione, nel quale si insiste sulla necessità di estendere la competenza regionale della Sezione di credito della Cassa di risparmio di Gorizia — rende valida questa iniziativa. Attualmente — a titolo informativo — nella Regione Friuli-Venezia Giulia ope-

rano già sei istituti a carattere nazionale di credito fondiario, quindi, in ultima analisi, si tratterebbe soltanto di un principio di perequazione che porterebbe allo stesso livello degli istituti nazionali questo organismo della Cassa di risparmio. Raccomando questo disegno di legge all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« La competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, istituita con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088, è estesa a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (429); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santagati ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, per l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (98).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge « Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santagati, Abelli, Guarra e Franchi: « Modifiche all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, per l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, *Relatore*. Con l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, avvenuta il 1° gennaio 1962, l'applicazione dell'imposta sul reddito dei fabbricati è regolata dalla legge 23 febbraio 1960, n. 131. La predetta legge n. 131 non contiene alcuna norma di salvaguardia per perseguire le unità immobiliari non ancora iscritte in catasto e, pertanto, gli uffici distrettuali delle imposte dirette si trovano nell'impossibilità di accertare il reddito delle predette unità ai fini dell'imposta complementare. Il Ministro delle finanze — con questo disegno di legge che consta di tre articoli — vuole ora ovviare a questo inconveniente, evitando la perdita, lamentata da uffici erariali e comunali, di parecchi miliardi annui. L'articolo 1 è in effetti soltanto un'aggiunta di un comma alla precedente legge del 1960, e stabilisce una norma per la determinazione del reddito imponibile dei fabbricati non censiti in catasto, reddito che sarà determinato mediante confronto con il reddito imponibile di unità analoghe immobiliari già censite. Finora la mancanza di una norma perequativa ha determinato una serie di ricorsi e una serie di difficoltà per i comuni. Questa legge eliminerebbe ogni possibilità di equivoco e renderebbe molto più spedita l'azione del catasto, e naturalmente dello Stato e dei comuni.

La proposta Santagati, rispetto al disegno di legge, intende innovare soltanto riguardo all'articolo 2 della legge n. 131. Però va detto che tale innovazione metterebbe il Ministero delle finanze in difficoltà, in quanto indirizzerebbe il lavoro degli uffici in modo del tutto diverso, tecnicamente, rispetto alla strada sulla quale tale lavoro è oggi incamminato. Chiedo perciò alla Commissione l'approvare il disegno di legge n. 429.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOVANNINI. Signor Presidente, a me sembra che qui si voglia chiudere la stalla, come suol dirsi, dopo che i buoi sono già scappati. E qualcuno, a questo punto, potrebbe — senza offesa — chiedersi se i buoi saranno mai riacciuffati. Perciò, prima di entrare nel merito di questo disegno di legge, occorre dire che soltanto oggi ci si è accorti che una legge non funziona — la legge appunto per la revisione dei redditi per la determinazione dell'imposta fabbricati — anche se tale legge è addirittura vecchia di trenta anni. E questo nonostante che già nel 1951, nel 1958 e nel 1960, si fossero presentati di-

segni di legge, e fatte leggi, per cambiare questa norma. E il grave è proprio qui: nel fatto che siano trascorsi non soltanto anni, ma decenni. Oggi, però, ci viene detto candidamente che lo Stato ha perduto miliardi, e che altri miliardi sono stati perduti dalle province e dai comuni per il danno derivato dal suindicato introito della sovrainposta spettante a questi enti. E a questo punto viene da domandarsi se sia soltanto colpa della legge, — o delle leggi che si sono susseguite sulla materia — o se non sia invece colpa del Governo, anzi, dei vari Governi che nel tempo si sono succeduti. La responsabilità è comunque senza dubbio del Governo, in quanto la situazione odierna denuncia un *caos*, per non dire un vero marasma, che è, a mio parere, intollerabile. Vada infatti per il periodo della guerra, vada per il periodo del dopoguerra e poi ancora per quello successivo, ma almeno dopo il 1960 è evidente che questo *caos* avrebbe dovuto essere sanato. Non dobbiamo né possiamo mettere sotto accusa soltanto la legge del 1939 e quelle successive. Perché alla base di tutto questo è la volontà politica dei Governi che si sono succeduti, è il mancato funzionamento dello Stato, dei suoi servizi, degli uffici che mai sono stati posti in condizione di andare avanti.

Non funzionano, dunque, neppure gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, i quali sono carenti di personale e di strumenti per le rilevazioni e gli accertamenti. Che tali uffici periferici stiano male è dimostrato dal fatto che se i comuni vogliono incassare la parte di loro spettanza sul gettito ICAP sono costretti a prendersela — per così dire — da sé, mantenendo distaccati permanentemente i propri funzionari presso gli uffici statali.

Questo non è che un esempio; molti altri analoghi casi esistono nell'amministrazione in questione. D'altronde, su questa enorme confusione, su questo *caos*, anche la Corte dei conti ha fatto gravi rilievi, in sede di consuntivo 1967, sul quale anch'io ritenni, qui in Commissione, di fare alcune osservazioni.

Vi è, dunque, anche un problema di riassetto degli uffici finanziari. A questo proposito (sia pure per altri servizi dell'amministrazione finanziaria) con il collega Raffaelli abbiamo rivolto un'interrogazione al Ministro delle finanze, in riferimento ai rimborsi IGE all'esportazione.

Esiste, perciò, per concludere in argomento, un problema di riordino degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, senza di che né questa legge, riveduta e cor-

retta, né altre leggi tributarie potranno, a nostro avviso, raggiungere lo scopo di fornire allo Stato i mezzi finanziari di cui ha ovviamente necessità. Tale riordino deve concernere, evidentemente, anche gli uffici del catasto e quelli distrettuali delle imposte dirette.

Per quanto attiene al merito della legge, siamo d'accordo nel perfezionare la stessa, per poter mettere a tassa (o ad imposta, per meglio dire) tutti quei fabbricati che ne sono rimasti esenti, per la non iscrizione nel nuovo catasto. Con l'articolo 1 si è cercato di chiarire la portata finanziaria della tassabilità dei fabbricati urbani primari. Bene, anche, che con l'articolo 2 venga precisato il meccanismo della tassazione, il cui punto di base è il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare, reddito da mettere a confronto, dedotta l'usuale percentuale del 25 per cento, con la rendita catastale aggiornata. A questo punto, se la base dell'imposta è la determinazione del reddito lordo effettivo, sussistendo, come tutti sanno, delle difficoltà da parte degli uffici finanziari nell'effettuazione dei necessari accertamenti, proporremo di stabilire che gli enti locali siano sentiti dagli uffici distrettuali delle imposte dirette. Detti uffici, cioè, dovrebbero comunicare ai comuni ed alle province i loro accertamenti, dando agli stessi la facoltà di presentare — ad esempio entro un periodo di trenta giorni — le loro osservazioni o risultanze. Con il che potrebbe raggiungersi il doppio scopo del concorso dello Stato e degli enti locali nella determinazione dei redditi tassabili (senza che siano invase le rispettive autonome sfere di competenza), e di un migliore accertamento dei redditi stessi, nell'interesse dello Stato, degli enti locali e dei contribuenti.

Mi riservo di presentare, dunque, un emendamento aggiuntivo al disegno di legge.

RAFFAELLI. Non ho molto da aggiungere alle osservazioni esatte, precise e puntuali fatte dal collega Giovannini. Vorrei fare un'unica considerazione, non dimenticando la polemica che per anni si è accesa, in occasione della discussione dei bilanci dello Stato e di singole leggi. Mi riferisco ai redditi derivanti dai fabbricati in questione, allo strano andamento del gettito ad essi relativo nel bilancio dello Stato e, di riflesso, in quello degli enti locali.

Il bilancio del 1960 portava un gettito — per la voce in questione — di 7-8 miliardi. Si disse che in quell'anno il gettito stesso poteva essere superiore a tale cifra di 4-5 volte. Nel 1964 si arrivò a 14 miliardi, e si disse che

avrebbero potuto essere 30-40. Oggi siamo a 24 miliardi e potremmo, forse, essere a 100. Quel che è certo — dice la relazione del Ministero — è che la perdita è dell'ordine di miliardi. Ebbene, viva la sincerità...! Ma perché non si è provveduto a chiudere questa stalla, prima che i « buoi » ne uscissero tranquilli? Certamente per una di quelle disfunzioni macroscopiche dell'amministrazione finanziaria, della macchina dello Stato (come dice il ministro Colombo, che è il macchinista della spesa), incapace di spendere e incapace di prendere in modo giusto da certe voci della entrata, come questa imposta, che non grava sui disoccupati o sui salariati a basso reddito.

Quanto alla necessaria modifica alla legge 23 febbraio 1960, ne parlammo a proposito della legge Trabucchi, facendo presente al ministro Trabucchi che almeno due terzi dell'imponibile non era assoggettato ad imposta. Una delle ragioni che giustifica il disegno è appunto quella che non possono essere oggetto d'imposta le nuove costruzioni, non registrate nel nuovo catasto edilizio urbano.

Una seconda ragione — e non è la minore — è data dal fatto che gli uffici preposti all'accertamento sono assolutamente privi di attrezzature.

AZZARO. Tutti i conventi italiani sono assoggettati ad imposta.

RAFFAELLI. Non comprendo che cosa voglia dire, onorevole Azzaro; i conventi sono oggetto d'imposta perché solitamente sono costruzioni antiche; non credo però che le nuove costruzioni annesse ai conventi siano soggette ad imposta.

Come dicevo, la seconda ragione risiede nell'inefficienza e nell'incapacità degli uffici preposti a questo accertamento. Anche dopo che questo provvedimento sarà stato approvato, non cambierà niente, perché gli uffici non hanno mezzi, hanno personale insufficiente, e non possono neppure seguire i cambiamenti di proprietà, né gli aggiornamenti catastali, né i frazionamenti, né le successioni; gli uffici ammucchieranno le pratiche in una grande stanza, foglio su foglio, sbrigheranno un po' di lavoro in questa direzione, ed ogni tanto il Ministero delle finanze darà loro qualche elemosina chiamata « compenso per lavoro straordinario » (ha dato un milione a Pisa, 200 mila lire a Pontedera tre anni fa). Quindi lo Stato esige uno dei tributi fondamentali ai fini del bilancio in maniera saltuaria, con l'ausilio di qualche straordinario (magari senza competenza al-

cuna degli uffici), con uffici che accumulano arretrati su arretrati di pratiche. Anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, al proprietario resterà una possibilità di ricorso che sarà più efficace della legge, per cui questa non produrrà alcun effetto.

Per queste ragioni chiederei alla Commissione ed al Governo di non aver fretta, di ascoltare le proposte di tutte le parti politiche perché questo provvedimento risulti efficace. Non so in quale modo gli articoli 1, 2 e 3 siano sufficienti a « parare » le eccezioni in sede di ricorso, in sede di contenzioso ed anche in sede di ricorso alla Corte costituzionale, ricorso che i proprietari si apprestano a promuovere contro questo provvedimento, che forse potrebbe non operare in assenza degli aggiornamenti catastali.

In secondo luogo vorrei rilevare che, se lo Stato ha avuto un minor introito dell'ordine di miliardi, gli enti locali hanno perso un introito di entità tre volte superiore, perché oltre all'imposta erariale sui fabbricati, vi è un'imposta comunale di entità doppia ed una imposta provinciale di entità quasi pari ad 1,70. Nel 1964 l'imposta erariale era di 14 miliardi, l'imposta comunale di 31 miliardi e l'imposta provinciale di 26 miliardi. Ammesso che lo Stato abbia perso 10 miliardi all'anno, comuni e province ne hanno persi 35; in una decina di anni si ha quindi un minor introito di 400 miliardi circa. (Tuttavia, quando mancano 100 miliardi per coprire la spesa relativa alle pensioni, si ricorre sempre alla benzina, e se ne aumenta il prezzo).

Pertanto la validità del nostro emendamento, preannunciato dall'onorevole Giovannini, è evidente sia da un punto di vista della funzionalità sia da un punto di vista di principio. Infatti non vi è dubbio che se non si esplica il diritto di un ente più interessato alle pubbliche entrate di quanto abbia dimostrato essere lo Stato sotto i vari governi, non si risolve niente. Inoltre, quando un tributo genera un'entrata, che appartiene per un quinto allo Stato e per quattro quinti a comuni e province, non si comprende perché non dovrebbe essere primaria la potestà tributaria degli enti locali rispetto allo Stato, o, quanto meno, perché non dovrebbero gli enti locali concorrere a correggere le storture denunciate (per quanto riguarda l'imposta complementare, lo Stato ha perso centinaia di miliardi all'anno).

A mio avviso, questo tributo dovrebbe essere tipico degli enti locali e territoriali (comuni, province, regioni); anche se l'accer-

tamento di tale tributo deve rimanere dello Stato, ritengo che non si possano escludere gli enti locali dall'accertamento medesimo o dall'attribuzione di un diritto-dovere di concorso, di ricorso, di opposizione a questa situazione. In questo modo la legge potrebbe avere un significato, altrimenti rappresenterebbe un altro pezzo di carta, da aggiungere alla montagna di carte che è negli uffici generali d'imposta, e non produrrà alcun effetto.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PERDONA, Relatore.** Mi pare che con questo emendamento si sia allargato il quadro da un fine puramente tecnico, — e cioè quello di mettere gli uffici nella condizione di accelerare i lavori — a problemi di più vasta portata, quale quello dell'accertamento da parte dei comuni e degli enti locali in generale che sono interessati, naturalmente, alla legge. Vorrei comunque precisare che nel quadro di questa legge, la presenza degli enti locali creerebbe difficoltà all'amministrazione. Io sarei quindi dell'avviso che il problema sollevato con l'emendamento dovrebbe essere richiamato in sede di riforma tributaria — riforma già annunciata. Il disegno di legge al nostro esame è infatti soltanto una disposizione squisitamente tecnica, che fornisce strumenti adatti a contenere e ad evitare le evasioni. Strumenti che forse non saranno sufficienti, ma che forse potranno, più che le leggi del 1939 e del 1962, eliminare molte anomalie. Infatti con l'entrata in vigore del nuovo catasto — 1° gennaio — noi abbiamo, come conseguenza, che questa norma dà la possibilità all'amministrazione dello Stato di arrivare a colpire tutti i nuovi fabbricati, sia quelli sorti dopo il boom, sia quelli di varia destinazione, consentendone l'iscrizione nel nuovo catasto. È evidente che tale istituzione genererà difficoltà addirittura raddoppiate. E allora diamo il via al problema e poi vedremo quali sono gli altri provvedimenti da prendere. Per tutti questi motivi io non ritengo opportuno l'accoglimento dell'emendamento Giovannini, pur ritenendolo valido in linea teorica.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Io concordo con il Relatore nel tentativo di circoscrivere il fenomeno ad un fatto puramente tecnico, che permetta all'Amministrazione di poter sollecitare l'impostazione

del nuovo Catasto e la iscrizione nel medesimo dei beni immobili che purtroppo sono attualmente esclusi per i numerosi ostacoli che si frappongono all'accertamento. Mancherei tuttavia al mio dovere se non ricordassi che già il Governo si è preoccupato, tre anni fa, di questo problema, presentando un analogo disegno di legge al Senato che nei primi mesi del 1968, ebbe l'approvazione di quel Consesso, ma che poi, per la chiusura della legislatura, non ha avuto la possibilità di essere approvato dalla Camera. Questo fatto ha naturalmente ingenerato un ulteriore ritardo. Posso condividere i rilievi che ha fatto l'opposizione su quanto attiene alle difficoltà del funzionamento degli uffici periferici, voglio però assicurare l'onorevole Raffaelli che si cerca, e si è cercato, un potenziamento di questi uffici, ed anzi che è già in atto un miglioramento notevole delle loro capacità e possibilità di lavoro. Ciò è dovuto alla fornitura di strumenti tecnici che prima questi uffici non avevano e che li facevano particolarmente impotenti di fronte allo sviluppo vivace del fenomeno edilizio. Indubbiamente c'è stata una perdita, ed è stata — da parte dello Stato — una perdita presumibile di alcuni miliardi di lire — se si vuole essere contenuti — che potrebbe essere forse anche assai superiore. Per questo il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge, proprio per poter lavorare con maggiore speditezza. Non vi nascondo che forse il contenzioso si arricchirà di notevoli ricorsi, ma intanto il provvedimento crea i presupposti per il pagamento. D'altronde non ritengo assolutamente che la legge possa essere considerata anticostituzionale, in quanto questo disegno di legge è interpretativo del disegno di legge n. 131 per l'impostazione del nuovo catasto. Per quanto riguarda la partecipazione all'accertamento da parte degli enti locali, penso che non già trattando questo provvedimento tecnico-interpretativo, bensì in sede di riforma tributaria possa con efficacia essere portato avanti questo discorso, essendo la materia del riordino tributario tutta da vedere. Per questo raccomando vivamente l'approvazione del disegno di legge e ritengo che non si possa quindi accogliere il preannunciato emendamento e questo non perché non sia opportuno e dettato quindi da quelle ragioni di collaborazione che ormai così spesso si verificano — come gli onorevoli colleghi fanno — a tutti i livelli, ma perché tale emendamento disturberebbe l'architettura del disegno e soprattutto creerebbe interferenze nell'accertamento e finirebbe con l'intralcio il lavoro

degli uffici. Sono quindi contrario all'emendamento preannunciato.

PERDONA, *Relatore*. Anch'io sono contrario per i motivi appena esposti.

PRESIDENTE. Propongo venga assunto quale testo base il disegno di legge n. 429. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è sostituito dal seguente:

« Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 ».

L'onorevole Santagati ha proposto di aggiungere il seguente comma all'articolo 2:

« Il Ministro delle finanze, sentita la Commissione censuaria centrale, stabilisce ogni anno i coefficienti di ulteriore rivalutazione delle rendite catastali per ciascuna parte del territorio nazionale, in cui le rendite aggiornate coi normali coefficienti, aumentate del 60 per cento, siano inferiori alla media dei redditi lordi effettivi ».

PERDONA, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole presentatore che l'accoglimento del suo emendamento vorrebbe dire innovare completamente la materia e noi adesso non possiamo perdere altri dieci anni. Noi, in-

fatti, con questa legge vorremmo dare la possibilità all'erario di eliminare alcune perdite. Inserendo la normativa proposta dall'onorevole Santagati noi invece renderemmo la materia ancora più complicata e ne renderemmo la interpretazione ancora più difficile alla macchina dello Stato. Noi riteniamo quindi sia valido il testo del Governo e io esprimo, quindi sull'emendamento Santagati, un parere contrario.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il Relatore. Oggi gli uffici sono impegnati in un certo tipo di lavoro che è agevolato dalle disposizioni che ci apprestiamo ad approvare e dalla introduzione di alcuni mezzi tecnici. Introdurre a questo punto nuove disposizioni, significherebbe impegnare gli uffici in una rielaborazione generale che creerebbe ulteriori ritardi. Quelle contenute nel disegno di legge sono infine soltanto delle norme interpretative di una legge già esistente, e io credo che il testo governativo sia il più indicato per potere con questa interpretazione agevolare il lavoro amministrativo. Sono quindi contrario all'emendamento Santagati.

SANTAGATI. Poiché i motivi adottati dal relatore e dal Governo non mi sembrano convincenti, mi permetto di insistere per la votazione, tenendo conto che, proprio secondo le dichiarazioni del Governo, sarebbe opportuno innovare la materia. La mia proposta tende infatti ad abbattere e non a creare una strozzatura in questo campo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

L'onorevole Giovannini propone di aggiungere i seguenti commi all'articolo 2: « Gli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui al comma precedente sono tenuti a sentire i comuni e le province in cui operano dando notizia dei dati accertati.

I comuni e le province hanno facoltà di presentare, entro 30 giorni, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, le loro osservazioni o risultanze.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, in caso di non accoglimento delle osservazioni o risultanze dei comuni e delle province, sono tenuti a motivare la discordanza ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dei rimanenti articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 3.

All'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ».

(È approvato).

#### ART. 4.

La presente legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 (623).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 ».

Prego l'onorevole Pandolfi di sostituirsi al relatore onorevole Laforgia e di voler riferire sul provvedimento.

PANDOLFI, *Relatore*. Il provvedimento di cui al disegno di legge numero 623, risponde all'apprezzabile intento di razionalizzare l'impostazione del bilancio dello Stato, adeguandone le appostazioni alle mutate condizioni di fatto. Nel caso che forma oggetto del disegno di legge sottoposto al nostro esame, si tratta in sostanza di eliminare una partita di giro: precisamente quella relativa agli interessi di un fondo cui si diede vita con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, in corrispondenza di beni già appartenenti ad enti

religiosi e sottoposti quindi a devoluzione o a conversione.

Gli interessi del fondo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 3702 mentre una somma identica è iscritta al capitolo 1422 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. La consistenza del fondo è attualmente di 7 milioni, e 230 lire, a cui corrisponde una rendita annua — una cifra evidentemente esigua — di 257 mila lire. Ad originare detto fondo e la relativa appostazione nel bilancio, fu la legge eversiva dell'Asse ecclesiastico del 7 luglio 1866, n. 3036, che dispose la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose e la iscrizione, a favore del fondo per il culto, di una rendita redimibile del 5 per cento identica alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, per i beni devoluti allo Stato e già appartenenti agli enti soppressi. La stessa legge disponeva in relazione ai beni convertiti, appartenenti cioè ad enti ecclesiastici, conservati ma sottoposti ad avocazione di beni da parte dello Stato, l'iscrizione di analoga rendita. Con due leggi successive, venne ulteriormente disciplinata la materia, in modo particolare con le leggi 15 agosto 1867, n. 3448 — per la liquidazione dell'asse ecclesiastico — e 11 agosto 1870, n. 5784, che allargò il novero degli enti soggetti a conversione. La situazione che derivò dette luogo ad un notevole intreccio di rapporti fra l'amministrazione del fondo per il culto — che gestiva il coacervo dei beni devoluti — e l'amministrazione del demanio che gestiva le rendite corrispondenti in ordine ai beni convertiti. La materia ebbe una prima sistemazione con il regio decreto 21 dicembre 1922, che in sostanza portò all'unificazione dei due fondi, in un unico fondo a seguito di una transazione avvenuta tra le due amministrazioni ed alla iscrizione di una somma per la sistemazione della situazione. Da allora, essendo rimasto costante il valore nominale dei titoli di Stato che concorrevano nell'unico fondo istituito il 21 dicembre 1922, si è assistito ad una progressiva svalutazione del valore reale del fondo stesso. E si è arrivati alla situazione attuale che prevede una consistenza di 7.230.000. D'altra parte, è venuta a mancare contemporaneamente la ragione dell'esistenza del fondo che era originariamente legata a situazioni dipendenti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. Si è perciò ravvisata la necessità di un provvedimento radicale, quale è quello di cui si occupa il disegno di

legge n. 623. Esso all'articolo 1 dispone la soppressione del fondo per la iscrizione delle rendite pubbliche da effettuarsi a favore degli enti ecclesiastici. All'articolo 2 prevede la alienazione alle quotazioni di borsa dei titoli di rendita pubblica costituenti il fondo di cui all'articolo 1 e il versamento della somma ottenuta sul capitolo 2650 dello stato di previsione dell'entrata. Con l'articolo 3 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge. Per le considerazioni che mi sono permesso di esporre, esprimo parere favorevole sul disegno di legge 623 e ne raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il provvedimento si giustifica da solo e forse si potrebbe aggiungere che doveva essere fatto prima. Il fondo è esistito finora forse soltanto perché qualche impiegato potesse giustificare la sua presenza presso il Ministero in vista di una gestione che oggi, a causa delle vicende monetarie, è ridotta a nulla. Eliminarla è quindi guadagnare qualche cosa.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il fondo per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del fondo per il culto e degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione, gestito in contanti ai sensi della legge 22 gennaio 1931, n. 28, è soppresso.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

I titoli di rendita pubblica costituenti il fondo di cui all'articolo precedente, intestati al demanio dello Stato, saranno alienati alla quotazione di borsa e l'importo relativo sarà introitato al capitolo 2650 dello stato di previsione dell'entrata « Entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari della Direzione generale del demanio ».

*(È approvato).*



## ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (625).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Fra i problemi posti in essere dal mutamento istituzionale del 1946 e affidati a provvedimenti legislativi, attende ancora una definitiva soluzione quello della destinazione di una parte cospicua dei beni immobili e mobili già assegnati alla dotazione della Corona. La dotazione della Corona, quale risultava al momento della cessazione dell'istituto monarchico, comprendeva beni immobili e mobili siti in Roma, Torino e Pisa, il cui elenco analitico gli onorevoli colleghi possono leggere nella relazione che accompagna il disegno di legge che è davanti alla Commissione. Del complesso di tali beni si occupò inizialmente la legge del 9 agosto 1948, n. 1077, avente per oggetto la determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e la istituzione del segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Hanno attinenza alla questione che è al nostro esame, due ordini di disposizioni previste dall'articolo 1 di detta legge. Anzitutto le disposizioni che assegnano alla dotazione del Presidente della Repubblica — come previsto dal terzo comma dell'articolo 84 della Costituzione — oltre ad una somma annua che tiene luogo della cosiddetta « lista civile », tre dei beni immobili già appartenenti alla dotazione della Corona, e precisamente il Palazzo del Quirinale, i fabbricati San Felice e Martinucci siti in Roma, via della Dataria, e la tenuta di Castelporziano (eccettuati i terreni allora e tuttora in affitto per circa 220 ettari). In secondo luogo, la legge precedentemente citata riguardante la materia

al nostro esame, recita testualmente all'articolo 13: « Il Ministero delle finanze procederà alla nomina di un funzionario responsabile della ricognizione da compiersi entro il 31 dicembre 1948, della conservazione e della amministrazione dei beni già assegnati alla dotazione della Corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1. Con legge speciale sarà poi provveduto alla destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico e necessari per pubblici uffici e all'autorizzazione al Ministero delle finanze alla alienazione di tutto il resto ».

All'adempimento, previsto dal primo comma dell'articolo 13, il Ministro delle finanze provvide con il decreto ministeriale 18 agosto 1948, con il quale veniva conferita al direttore generale del Demanio la ricognizione, la conservazione e l'amministrazione dei beni già compresi nella dotazione della Corona e non assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica. Con tale decreto si dava vita ad una gestione speciale dei beni dell'ex Corona, gestione che dura tuttora. La situazione non è rimasta tuttavia invariata dal 1948, poiché a partire dall'entrata in vigore della citata legge 3 agosto 1948, n. 1077, e sino ad oggi, sono intervenute tre leggi speciali, con le quali, ai sensi dell'articolo 13, si dava destinazione specifica ad altri tre beni.

La prima legge, del 21 febbraio 1957, n. 32, disponeva l'assegnazione alla dotazione del Presidente della Repubblica, della tenuta demaniale di San Rossore in Pisa, fatta eccezione per 420 ettari che sono tuttora dati in concessione ad una cooperativa agricola.

La seconda legge, del 13 marzo 1961, n. 429, stabiliva che il fabbricato sito in Roma, via Genova n. 2, fosse alienato all'Istituto mobiliare italiano che ha tuttora la sua sede nel suddetto fabbricato.

La terza legge infine, del 21 febbraio 1963, n. 491, dispose l'assegnazione in uso perpetuo all'università di Pisa di una parte della tenuta demaniale di Tombolo, di 1.549 ettari sui complessivi 3.184 della tenuta stessa. Per completezza si precisa che dei restanti 1.635 ettari: 1.084 sono assegnati in uso per esigenze militari alle forze armate americane, 472 sono concessi in uso per esigenze militari alle forze armate italiane, 18 costituiscono pertinenze del fiume Arno, 61 sono dati in affitto a privati per fini agricoli.

Dei beni residui, cioè di quelli ancora in attesa di destinazione specifica definitiva, alcuni sono stati dati da tempo in provvisoria consegna alle soprintendenze di Torino e di Pisa su richiesta del Ministero della pubblica

istruzione. Si tratta del palazzo reale, del fabbricato a sud per la biblioteca ed armeria, della chiesa dei San Lorenzo, con fabbricato annesso, del fabbricato della basilica di Superga a Torino. A Pisa: del palazzo reale, del palazzo Vitelli, sul lungarno Pacinotti, adesso adibito a biblioteca universitaria. Altri beni sono tuttora amministrati direttamente dal demanio con una gestione speciale. Al capitolo 4001 dello stato di previsione dell'entrata, è iscritta la somma corrispondente al realizzo delle disponibilità che si producono annualmente. In pratica tale somma risulta dai periodici prelievi effettuati sul conto che la gestione ha presso la Banca nazionale del lavoro e dai corrispondenti versamenti all'erario.

Poiché il collega onorevole Raffaelli, in occasione di discussione — nella IV legislatura — di analogo disegno di legge fece alcune osservazioni sull'andamento della gestione, e poiché lo stesso presentò, nel 1962, insieme all'onorevole Pucci Anselmo, un'interrogazione a risposta scritta, per conoscere l'ammontare dell'avanzo realizzato dal 1949-50 al 1960-61, desidero precisare che per il 1968 era iscritta in bilancio, al capitolo 4001 dello stato di previsione dell'entrata, la somma di lire 100 milioni. Per il 1969, la cifra è stata ridotta a 90 milioni, in relazione all'andamento del gettito nel precedente esercizio. Debbo per altro sottolineare che si tratta di una gestione particolare che non consente di attribuire alle cifre che ho dato un vero e proprio significato economico.

Ricapitolando, dei beni già in dotazione della Corona è possibile classificare tre distinti gruppi:

1° gruppo: beni assegnati alla dotazione del Presidente della Repubblica;

2° gruppo: beni che hanno avuto destinazione specifica definitiva con legge speciale;

3° gruppo: beni che sono tuttora in attesa di un regime definitivo; di questi alcuni sono in consegna provvisoria al Ministero della pubblica istruzione ed all'università di Pisa, ed altri sono amministrati dalla direzione generale del Demanio.

L'elenco dei beni di cui al terzo gruppo comprende:

tutti i beni in Torino e Superga;

in Pisa: il palazzo reale, il palazzo Vitelli, il palazzo Battaglia e casa Cecconi, casa delle Vedove, casa denominata « nuova » in via Trento, 1, 420 ettari della tenuta demaniale di San Rossore, 1.635 ettari della tenuta demaniale di Tombolo;

in Roma: fabbricato Sant'Andrea, via del Quirinale 28 e 30 (direzione generale del

Demanio), fabbricato in via Piacenza 3, 5, 7; terreni coltivati nella tenuta demaniale di Castel Porziano per 220 ettari.

È questo il complesso di beni di cui si occupa il presente disegno di legge.

Il disegno di legge in questione è precisamente il provvedimento di cui è cenno nel secondo comma dell'articolo 13 della citata legge 19 agosto 1948, n. 1077: con esso si dispone la destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici, e si autorizza il Ministero delle finanze ad alienare tutto il resto.

Vorrei precisare che il disegno di legge n. 625 riproduce, con alcune varianti agli articoli 4 e 5, il disegno di legge n. 2596 (atti della Camera, IV legislatura), la cui discussione fu iniziata ma non conclusa, in questa Commissione, fra il dicembre 1965 ed il gennaio 1966.

L'articolo 1 dispone l'assegnazione, in uso gratuito, per fini istituzionali, al Ministero della pubblica istruzione, di 4 beni di cui alla tabella A allegata al disegno di legge e di altro immobile all'università degli studi di Pisa. Detti beni seguono il regime dei beni patrimoniali indisponibili, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, « Tutela delle cose di interesse artistico e storico ». Non si è ritenuto di assegnare al Ministero dell'istruzione alcuni beni, già in consegna provvisoria alla Soprintendenza. Tra questi rientrano la chiesa di San Lorenzo, in Torino e la basilica di Superga. Debbo sottolineare che la relazione al disegno di legge, riproducendo esattamente quella che accompagna il disegno di legge n. 2596, afferma che per la chiesa di San Lorenzo e la basilica di Superga « deve essere stipulato direttamente dall'amministrazione finanziaria atto di concessione a titolo oneroso, totale o parziale, a favore del clero officiante... ». In realtà, gli atti di concessione sono già stati stipulati. Precisamente, il 29 luglio 1967, per la chiesa di San Lorenzo ed il 25 febbraio 1966 (concessione per 19 anni, all'ordine dei Servi di Maria, cui appartiene il clero officiante nella basilica) per Superga.

Desidero precisare che il fatto che per detti beni, già in consegna provvisoria al Ministero della pubblica istruzione, non sia ora prevista l'assegnazione definitiva, avviene su richiesta (del 1964) dello stesso dicastero.

L'articolo 2 autorizza la permuta, alla pari o con conguaglio, a favore dello Stato, dei beni di cui alla tabella B allegata al disegno di legge. Si tratta dell'area del fabbricato amministrato, in Torino, via XX Settembre, angolo

corso Regina Margherita, di metri quadrati 644, per la quale si è già dato corso al provvisorio scambio di possesso, necessario al comune di Torino per la costruzione della scuola « Torquato Tasso »; e dell'area di metri quadrati 1.750, della tenuta di Tombolo, sulla quale è stata costruita la nuova casa canonica della basilica di San Piero a Grado, in sostituzione di quella quasi totalmente distrutta dagli eventi bellici che insisteva sul suolo di proprietà della mensa arcivescovile di Pisa.

Con l'articolo 3 si dispone che i beni non compresi negli articoli 1 e 2, non aventi una specifica destinazione, siano amministrati dal ministero delle finanze, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e relativo regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

L'articolo 4 riguarda la specifica destinazione dei beni che sono conservati negli immobili di cui agli articoli precedenti; il Ministro delle finanze è autorizzato a nominare un'apposita commissione in ciascuna delle tre sedi in cui si trovano tali beni, cioè a Roma, a Torino e a Pisa. Tali commissioni sono composte secondo le disposizioni del secondo comma dell'articolo 4.

Vorrei, in sede di illustrazione dell'articolo 4, anticipare il contenuto dell'articolo 5, poiché a tali due articoli vorrei preannunciare due emendamenti.

L'articolo 5 stabilisce i criteri secondo i quali dovranno procedere le commissioni di cui all'articolo 4, nonché il termine di due anni, entro il quale i loro lavori dovranno essere compiuti. Ricordo ai colleghi che il disegno di legge n. 2596 (precedente a quello attualmente in discussione) prevedeva una diversa composizione delle commissioni ed un termine diverso per il compimento dei loro lavori. Infatti non era prevista la presenza del sovrintendente all'archivio centrale dello Stato (nella commissione con sede a Roma) né dei direttori dell'archivio di Stato (nelle commissioni di Torino e di Pisa). Pertanto il precedente disegno di legge non demandava alle commissioni il compito di procedere ad un inventario analitico del materiale di competenza degli archivi di Stato ai sensi del decreto 30 settembre 1963, n. 1409. Risulta che tale materiale è praticamente costituito da carte giacenti a Torino nel palazzo reale (credo nei sotterranei), relative all'amministrazione della Real Casa, da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele II. Si tratta di materiale di notevole valore. Se intendiamo investire la com-

missione di Torino del compito di inventariare analiticamente tutto questo materiale, neppure il termine di due anni sarà sufficiente. Proporrrei quindi di ripristinare il testo degli articoli 4 e 5 dell'ex disegno di legge n. 2596 (Atti della Camera, IV legislatura); ciò non per togliere qualche cosa alla competenza dell'Archivio di Stato, già garantita dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, ma per evitare che le commissioni abbiano davanti a sé una prospettiva di lavoro che si prolungherebbe assai oltre un termine ragionevole.

L'articolo 6 prevede, quale conseguenza delle precedenti disposizioni, l'autorizzazione al Ministro delle finanze a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, di Torino e di Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sullo apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il relatore non può che esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge per le ragioni che si ricavano dall'esposizione e che sono ben illustrate nella relazione governativa, per attuare anzitutto, sia pure a 21 anni di distanza un adempimento previsto dalla legge 19 agosto 1948, n. 1077; e per eliminare quindi un'altra delle gestioni fuori bilancio dell'amministrazione dello Stato.

Aggiungo che la Commissione bilancio ha espresso, nei confronti del disegno di legge, parere favorevole, con le osservazioni che seguono:

« La Commissione ritiene peraltro di dover raccomandare alla competente Commissione di merito che il termine entro il quale dovranno essere conclusi i lavori delle Commissioni (articolo 5), sia fissato entro un periodo di tempo ragionevolmente breve ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni sollevate dalla diligente relazione sono molte, e qualcuna ne possiamo sollevare anche noi. Premetto che la destinazione dei beni derivanti dal cessato istituto monarchico ci può trovare in linea di massima consenzienti, salvo poi esaminare nel merito tale destinazione. Ma il disegno di legge solleva molti altri problemi relativi all'utilizzazione, in questo periodo di tempo, di tali beni. Il relatore faceva presente che una parte di questi beni ha avuto una destinazione in più fasi successive: una parte è stata

destinata alla Presidenza della Repubblica, una parte all'Università di Pisa, ecc.; infine, una parte è stata occupata *manu militari*, e domanderei ulteriori chiarimenti a tale riguardo. Una parte di questi terreni, 1084 ettari tra Pisa e Livorno, sono occupati dalle forze armate statunitensi; tale occupazione ha cambiato il paesaggio, le prospettive di sviluppo economico, ma ciò non ci interessa in questo momento. Vorremmo conoscere il rapporto giuridico esistente alla base di tale occupazione e l'entità del corrispettivo, se corrispettivo vi è. Inoltre vorremmo sapere come si colleghi tale destinazione alla legge del 1948 ed agli adempimenti in essa previsti.

Una legge successiva ha dato in uso perpetuo (o per 99 anni) e gratuito all'Università circa 1.600 ettari di questa zona. Quella legge prevedeva un certo tipo di impiego e, mi sembra, alcune indicazioni ai fini di un programma di utilizzazione di questo terreno da parte dell'Università, per ricerche ed esperimenti non in contrasto con l'interesse del piano regolatore comunale di Collesalveti e di Livorno. È a mia conoscenza che di tali prescrizioni di legge finora non si è tenuto conto; cioè l'utilizzazione del terreno avviene secondo linee che disattendono e ignorano, con una certa eleganza, le disposizioni della legge di concessione.

È anche se questo disegno di legge dovesse arrivare a dare soluzione definitiva al problema, in ogni caso, vorremmo sapere dall'Amministrazione dello Stato quale criterio intende seguire. Sul merito del disegno di legge noi, ancora, abbiamo bisogno di chiarimenti in modo particolare all'articolo 3, seconda parte dove si dice: «... sono amministrati dal Ministero delle finanze, per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato oppure venduti con l'osservanza delle norme per la alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato». Noi quindi vorremmo sapere con quali criteri i beni patrimoniali verranno riversati nel patrimonio dello Stato. Dovremmo cioè, secondo noi, essere così espliciti da lasciare aperta la possibilità, per i beni di un certo valore, di acquisire i beni alla collettività per fini culturali.

Circa i compiti e la composizione delle Commissioni, tale punto deve bene essere specificato nel disegno di legge. Io credo infatti che si debba fare una precisa distinzione, almeno per un gruppo di questi beni immobili, affermando, nel testo della legge, di versare senz'altro all'Amministrazione dello Stato

competente in questa materia, cioè agli archivi di Stato, tutto il materiale archivistico senza inventariazione analitica ma solo sommaria, trasferendo cioè alla competenza istituzionale degli Archivi di Stato proprio l'inventariazione. (Fra parentesi, aggiungo che per una fondazione quale quella Einaudi di Torino lo Stato è disposto ad accollarsi una spesa di cento milioni annui cifra che mi sembra maggiore di quella destinata nel complesso a tutti gli archivi di Stato per la ricerca e la cura del materiale). Così facendo, la durata della commissione, prevista all'articolo 5 del disegno di legge, potrebbe essere di molto diminuita consentendo la rapida definizione degli adempimenti derivanti dalla legge del 1948. Infine ho alcune osservazioni da fare sulla destinazione degli edifici in Torino e in Pisa, per i quali, se avessimo delle assicurazioni potremmo sciogliere molte preoccupazioni, relative soprattutto alla destinazione dello edificio del palazzo reale a Lungarno Pacinotti in Pisa. Tale edificio dovrebbe essere destinato all'Università di Pisa che lo utilizzerrebbe come biblioteca. Io mi chiedo se è giusta questa assegnazione. Da tempo infatti c'è, a questo proposito, una richiesta del comune di Pisa che vorrebbe destinare tale edificio ad un uso sostanzialmente uguale a quello a cui lo vorrebbe destinare l'Università, cioè a biblioteca. Tuttavia il comune non può accedere alle forme di finanziamento alle quali accede invece l'Università — quali ad esempio quelle per la concessione di finanziamenti per attrezzature.

Quindi il discorso del comune di Pisa è questo: facciamo di questo palazzo una sede a carattere internazionale per convegni, studi ed incontri senza tuttavia precludere alla Università la utilizzazione del palazzo per la biblioteca. Facciamone cioè un uso combinato di carattere più pubblico, cittadino, nazionale ed internazionale. Oggi infatti la città di Pisa, per la presenza dell'Università, deve accogliere continuamente incontri e convegni e questo le pone molti problemi logistici.

Per tutti questi motivi il mio gruppo non è in grado di formulare un giudizio definitivo sulla proposta al nostro esame e io chiedo quindi il rinvio della discussione alla prossima settimana.

PANDOLFI, *Relatore*. Alle questioni sollevate dall'onorevole Raffaelli cercherò di dare alcune risposte, per quanto ciò è nelle mie possibilità. Una prima questione riguarda il regime giuridico dei rapporti fra l'amministrazione dei beni appartenenti alla dotazione

ex Corona e le forze armate statunitensi, alle quali è stata data in uso un'area di 1084 ettari nella Pineta di Tombolo. Per quel che mi risulta, si tratta di una convenzione della quale tuttavia non sono in grado di fornire tutti i particolari. Ritengo però che la domanda non sia del tutto pertinente ed esuli in un certo senso, dalla materia del disegno di legge, anche se l'onorevole Raffaelli ha certamente ragione di porre la questione.

Per quanto attiene alla seconda questione, relativa all'uso che è stato fatto dopo la legge 21 febbraio 1963, n. 491, della superficie di 1549 ettari della Pineta di Tombolo, assegnata alla Università di Pisa, voglio precisare che tale area è stata assegnata — ai sensi della lettera A dell'articolo 1 della citata legge — in uso perpetuo e gratuito all'Università di Pisa e che l'Amministrazione delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge, è stata autorizzata a vendere a favore degli enti locali del territorio, parte dei terreni indicati il cui uso non fosse ritenuto di utilità per la Università di Pisa. È esatto quindi quanto ha detto l'onorevole Raffaelli circa le previsioni della legge. Dalla lettura dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, risulta abbastanza chiaro che una volta dato in uso gratuito questo terreno all'Università di Pisa e una volta stabilita la quotazione di mercato e ricevuta la necessaria autorizzazione alla vendita la materia sfugge all'Amministrazione dei beni dell'ex Corona, in quanto ricade sull'Università di Pisa la quale — se non intende usare questo terreno — può rimmetterlo a disposizione perché sia ceduto quindi agli enti locali. Tale questione dovrà essere risolta attraverso una trattativa triangolare tra il Comune di Pisa, quello di Collesalveti e la Università di Pisa.

Quanto alla terza questione sollevata dall'onorevole Raffaelli, circa una latitudine a suo parere eccessiva dell'articolo 3 del disegno di legge, vorrei rilevare quanto segue. L'onorevole Raffaelli dice: non vi è bisogno di una norma tanto estesa, poiché i beni residui, che non hanno avuto destinazione specifica, fanno già parte dei beni patrimoniali dello Stato. In caso contrario, se dobbiamo stabilire una destinazione, vediamo di acquisire, in maniera specifica, altri beni ad interessi collettivi. Innanzi tutto dirò che l'articolo 3 in questione serve appunto a fare in modo che i beni di cui trattasi, attualmente non assoggettati al regime ordinario dei beni patrimoniali dello Stato, di cui alla legge sulla amministrazione del patrimonio dello Stato, del 1923 ed al regolamento del 1924, possano

esserlo. Senza l'articolo 3, cioè, non potremo mai considerare beni patrimoniali dello Stato, in senso ordinario, i beni cui si fa riferimento. Quanto al secondo corno del dilemma, evidentemente il legislatore non è in grado di stabilire a priori una destinazione vincolante dei beni stessi. Vi è solo da raccomandare che i criteri generali, previsti all'articolo 5, vengano tenuti, per il caso in argomento, nella massima considerazione, a vantaggio degli interessi collettivi cui faceva riferimento l'onorevole Raffaelli.

Mi pare che l'onorevole Raffaelli concordi con gli emendamenti che mi sono permesso di preannunciare. Quanto all'obiezione: « perché si esclude il rappresentante dell'Archivio di Stato e si lascia quello del Provveditorato generale dello Stato? », debbo innanzitutto dire che non tutte le amministrazioni destinarie — in termini di destinazione finale — dei beni in questione, necessariamente debbono avere un loro rappresentante nelle commissioni. Altrimenti, occorrerebbe anche parlare di un rappresentante del Ministero della difesa...

**RAFFAELLI.** Ci starebbero certo bene i rappresentanti dei comuni di Pisa, Roma e Torino.

**PANDOLFI, Relatore.** È questione che non mi sono francamente posto ma che non ritengo utile al fine dell'accelerazione dei lavori.

L'ultima questione sollevata dall'onorevole Raffaelli è quella relativa a Palazzo Vitelli, in Pisa. Convengo che il problema è rilevante per un comune come quello di Pisa; mi pare, peraltro, che lo stesso possa essere risolto attraverso particolari accordi tra l'Università degli studi ed il comune. Nulla vieta che alcune parti del Palazzo Vitelli, quelle non utilizzate direttamente a biblioteca universitaria, possano essere concesse al comune per particolari manifestazioni che il comune stesso intendesse promuovere.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il relatore è stato così esauriente, così analitico ed ampio, che riterrei di offendere la Commissione ricostruendo tutta la vicenda che ha dato origine al disegno di legge n. 625.

Vi sono state delle obiezioni, formulate dall'onorevole Raffaelli, ed alcuni emendamenti, preannunciati dallo stesso relatore. Per quanto concerne questi ultimi, il rappresentante del Governo conviene che con essi vengano agevolati i lavori delle Commissioni

e reso più spedito tutto quanto è legato agli adempimenti del disegno di legge.

Quanto all'onorevole Raffaelli, mi è sembrato di cogliere nelle sue parole il desiderio di essere ulteriormente informato su alcune situazioni, specialmente concernenti Pisa e l'uso che l'università fa di quanto concesso. Se l'onorevole Raffaelli ritiene di dover sospendere, per un tempo ragionevolmente breve, l'esame del provvedimento, in attesa delle informazioni in questione, il Governo non si oppone. Serve per una maggiore notizia che evidentemente può portare ad una sicurezza più adeguata alla responsabilità che comporta il disegno di legge. Qualora l'onorevole Raffaelli intendesse, invece, proporre, alla tabella A, un emendamento, nel senso da lui auspicato, relativamente all'assegnazione di palazzo Vitelli all'università di Pisa, il rappresentante del Governo non avrebbe nulla in contrario. I beni dell'università di Pisa sono patrimonio di un consorzio di cui fa parte anche il comune di Pisa. Forse potrebbe essere chiamato in causa il comune stesso.

Sono d'accordo per l'eliminazione, dalle Commissioni di cui all'articolo 4, dei rappresentanti degli archivi. Ritengo, invece, che fissare in sei mesi il periodo di tempo a disposizione delle Commissioni, possa significare compromettere i lavori di queste ultime. Proponerei un anno, invece dei due previsti dal disegno di legge.

**RAFFAELLI.** Ringrazio l'onorevole Elkan per la disponibilità manifestata per un breve rinvio che ci consenta di approfondire alcuni aspetti del problema. Lo ringrazio anche di quanto detto a proposito di un possibile emendamento alla tabella A. Non mi pare, per altro, che la questione possa essere risolta questa mattina. L'onorevole Elkan afferma che i beni dell'università di Pisa sono patrimonio di un consorzio?

Qui però occorre vedere se l'utilizzo cui mi riferisco possa essere attuato; sarei grato al Governo se potessimo concludere nella seduta di mercoledì prossimo la discussione di questo disegno di legge. Per lo stesso giorno pregherei il relatore di portare a conoscenza (anche se ha eccepito trattarsi di temi non attinenti al disegno di legge in esame; si tratta comunque di temi che non esulano dalla competenza della Commissione) sia il titolo giuridico sia il corrispettivo dell'occupazione delle forze armate statunitensi, se corrispettivo esiste.

**PANDOLFI, Relatore.** Onorevole Sottosegretario, ho fatto accertamenti presso gli organi tecnici interessati, che mi hanno garantito che il termine di 6 mesi è sufficiente, dal momento che gran parte dei beni sono già stati inventariati; si tratta quindi soltanto di una suddivisione per competenza degli enti destinatari dei beni già inventariati. È evidente che il Governo, in base agli elementi tecnici a sua disposizione, può stabilire il termine che ritiene più opportuno.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Estensione della competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (915):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge:

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio » (429):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 429, risulta assorbita la proposta di legge Santagati ed altri, n. 98.

Disegno di legge:

« Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1969

leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 » (623):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Azzaro, Beccaria, Boiardi, Borraccino, Botta, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Conte, Curti, Di Leo, Giovannini, Marotta, Martelli, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà,

Raffaelli, Santagati, Sargentini, Serrentino, Vespignani e Vicentini.

*Sono in congedo:*

Santi e Zamberletti.

**La seduta termina alle 12,20.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO